
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo, riparto degli oneri probatori e principio di non contestazione

In base ai principi generali in tema di adempimento, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato; con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi. Tanto premesso, va affermato che, avuto a mente l'[art. 115, comma 1 c.p.c.](#), nel procedimento di [opposizione a decreto ingiuntivo](#), di fronte alle specifiche contestazioni dell'opponente sulla sussistenza del credito vantato in fattura, è onere di parte convenuta (attrice sostanziale) dimostrare l'esistenza del titolo dedotto in giudizio.

NDR: con riferimento alla prima parte della massima si veda: Cass. Civ. SU n. 13533/01; Cass. Civ. n. 9439/08; Cass. Civ. n. 15677/09; Cass. Civ. n. 3373/10; Cass. Civ. n. 15659/11; Cass. Civ. n. 7530/12.

Tribunale di Milano, sentenza del 21.6.2017, n. 6944

...omissis...

L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.

Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n. 17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02). Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).

Ciò posto, l'opposta ccc s.r.l. (attrice sostanziale) ha agito in sede monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di 31.140,00 €, a titolo di preteso credito per corrispettivi dovuti a seguito di prestazioni pubblicitarie in favore dell'opponente, come risultante dalle seguenti cccccc del ricorso monitorio.

Da parte sua, l'opponente con l'atto di citazione in opposizione, ha immediatamente contestato sia il titolo delle pretese avverse, eccependo la mancata giustificazione del rapporto posto a base delle fatture, sia i conteggi effettuati e di cui alla somma ingiunta, eccependo trattarsi di somma non dovuta ed in ogni caso maggiore a quella di cui al sollecito di pagamento del 18.3.2011, riguardante il diverso importo di € 20.740,00 (cfr. produzione cccc fascicolo monitorio).

A fronte delle eccezioni di parte opponente, cc con la comparsa di costituzione, si è limitata a specificare il quantum della sua pretesa, riconoscendo un errore contabile nel calcolo del dovuto per cui "il residuo corrispettivo dovuto dall'opponente ammonta alla minore somma di € 25.440,00, ma tale somma deve essere ulteriormente ridotta ad € 23.940,00, perché la ZZZ non ha azionato le fatture *omissis* indicate nell'estratto conto che si produce - doc. 6 - dell'importo complessivo di € 1500,00 (25.440,00 - 1500,00 = 23.940,00)" (cfr. comparsa di costituzione e risposta).

Anche nelle memorie autorizzate ex art. 183, VI comma c.p.c., l'opponente ha ribadito la contestazione sull'an e sul quantum della pretese avverse per tutti i motivi ivi esposti, deducendo altresì, la genericità della domanda creditoria; ha eccepito pure, replicando alla precisazione dell'ammontare del credito effettuata da cccc "l'avvenuta estinzione di ogni eventuale ipotetica posizione debitoria nei suoi confronti".

All'uopo ha allegato ricevute di pagamento e note di credito tese a dimostrare comunque l'avvenuta estinzione della pretesa creditoria di controparte (cfr. memorie nn. 1, 2 e 3 in atti). Ed infatti, parte opposta, nelle memorie autorizzate ex art. 183, VI comma, c.p.c., ha modificato la quantificazione del credito vantato, specificando che dalla somma di € 31.140,00 di cui al decreto opposto, doveva essere detratta la somma di € 9.600,00 per avvenuto pagamento, con conseguente riduzione della somma richiesta ed ottenuta con il decreto opposto ad € 22.540,00 (cfr. memoria autorizzata nn. 2 e 3).

Orbene, va premesso che in base ai principi generali in tema di adempimento, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. Civ. SU n. 13533/01; Cass. Civ. n. 9439/08; Cass. Civ. n. 15677/09; Cass. Civ. n. 3373/10; Cass. Civ. n. 15659/11; Cass. Civ. n. 7530/12).

Tanto premesso, dalle allegazioni delle parti, avuto a mente l'art. 115,1 comma, c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 45,14 comma, della L. n. 69 del 2009 ed applicabile *ratione temporis* ("Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita"), è di tutta evidenza che, di fronte alle specifiche contestazioni dell'opponente sulla sussistenza del

credito vantato e di cui alle fatture, sarebbe stato onere di parte convenuta (attrice sostanziale) dimostrare l'esistenza del titolo dedotto in giudizio: nulla risulta al riguardo.

L'opposta si è limitata a ricalcolare la somma pretesa in pagamento per giunta indicando, contraddittoriamente, somme diverse (col decreto ingiuntivo € 31.140,00, in comparsa di costituzione € 23.940,00, nelle memorie autorizzate e nel foglio di conclusioni € 22.540,00) senza, tuttavia, fornire la prova di avere eseguito, come da contratto, la prestazione contestata e di cui alle fatture in atti. Ed infatti, sul punto, si è limitata a produrre alcune copie di estratti di giornali (*omissis*) che tuttavia sono in sè inidonee a riscontrare l'esatto adempimento e che cioè la prestazione di inserzione pubblicitaria sia conforme ai termini dell'accordo.

Posto, infatti, che il contratto di pubblicità realizza lo schema del contratto a prestazione corrispettive - ove a fronte della prestazione di pubblicazione dell'inserito nelle modalità convenute dalle parti, l'altra parte è tenuta al pagamento della relativa fornitura del servizio - il pubblicitario che lamenta l'inadempimento contrattuale per il mancato pagamento della prestazione di pubblicità, deve in primo luogo provare di avere adempiuto esattamente la propria prestazione o la non ancora intervenuta scadenza della stessa.

Nella specie difetta, a monte, la prova stessa di apposito contratto per i servizi portati dalle suddette fatture contestate, non essendo stati prodotti gli ordini o le proposte contrattuali, né essendo stato allegato - e richiesto di provare - alcunché in tal senso.

In altri termini, non essendo stato provato in alcun modo l'esistenza di un contratto tra cccc ccc., dell'oggetto della prestazione dovuta, né del corrispettivo pattuito, né, tanto più, dell'esatto adempimento della prestazione pubblicitaria, la domanda di pagamento del credito risulta totalmente infondata.

Non può non evidenziarsi peraltro - stante la specifica eccezione di parte opponente - l'irrelevanza, ai fini della prova dell'effettuazione della prestazione dedotta in giudizio, della fatturazione prodotta in atti.

Per quanto riguarda la natura ed il valore probatorio delle fatture commerciali, la giurisprudenza di legittimità è da tempo che afferma (Cass. civ., Sez. II, 10/10/2011, n. 20802; Cass. civ., Sez. VI, 11/03/2011, n. 5915; Cass. civ., 21/10/2010, n. 21599; Cass. civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071) che le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sè la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione, con la conseguenza che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, nè, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità. Parimenti, valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto autentico del libro IVA, in quanto esso svolge "solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale", ma non ha "alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito" oggetto di registrazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 3 marzo 1994, n. 2108; Cass. civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. civ., Sez. II, 11/05/2007, n. 10860; Cass. civ., Sez. II, 08/06/2004, n. 10830; cfr. anche la recente sentenza del 12/01/2016 n. 299).

Vieppiù, nella specie, dalla fatturazione in atti non si ricava alcun elemento indiziario per ritenere la certezza dell'effettiva esecuzione della prestazione perché manca del tutto l'indicazione dei modi ed dei tempi in cui la relativa prestazione pubblicitaria sarebbe dovuta avvenire.

Da ultimo, risulta per tabulas che, come allegato dall'opponente in citazione, in occasione del sollecito di pagamento del 18 marzo 2011 (vedi in produzione ccccc.) il credito vantato era indicato nel minor importo di € 20.740,00, poi richiesto in decreto ingiuntivo nella somma di € 31.140,00, ancora ulteriormente modificato in corso di giudizio prima ad € 23.940,00 e nelle conclusioni definitive in € 22.540,00 dando, così, ragione alle eccezioni di parte convenuta circa la assoluta indeterminatezza e infondatezza della domanda creditoria, già nella fase precedente al ricorso monitorio.

Alla luce delle risultanze di causa, va dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 42240/2012 del 20.11.2012 di questo Tribunale (n. 69238/2012 Rg), in quanto non risulta dovuta la somma esatta in via monitoria.

Attesa la totale soccombenza di cccccc stessa va condannata al pagamento delle spese di lite a favore cccc avuto riguardo al complessivo impegno difensivo ed al valore della causa, le stesse si liquidano con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per lo scaglione di valore applicabile e liquidate come da dispositivo.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione proposta da cccc e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 42240/2012 del 20.11.2012 di questo Tribunale; condanna la ccccccccl. le spese di lite, che si liquidano nella somma di € 7.254,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, oltre c.p.a. ed IVA, se e come dovute. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna, resa oggi a Milano e pubblicata ex art. 281-sexies c.p.c. oggi a Milano in data 21 giugno 2017, sottoscritta dal Giudice con firma digitale ed allegata a verbale di udienza.